

RG 7954/12

SENTENZA

N° 117

DEP. 13 GEN. 2016

CRON. 27

REP. 164



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA

Oggetto: impugnazione  
delle deliberazioni dell'As.  
del Consiglio di Ammin. della  
delle società delle mutue  
ambientali e soc. cooperative

Composto dai seguenti Magistrati:

- Dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE
- Dr.ssa Annamaria MARRA GIUDICE
- Dr. Luca SOCCONI GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc,  
così come modificato dalla L.n. 69/2009, la  
seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite recanti n.  
7957/2012 R.G. e n. 9004/2013 R.G. promosse

DA

**A.** rappresentato e difeso in giudi-  
zio dagli avv.ti. e con domicilio eletto  
presso lo studio di quest'ultimo in  
per procura a margine degli atti di  
citazione;

ATTORE

CONTRO

**B.** in persona del  
legale rappresentante pro tempore, corrente  
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to  
con domicilio eletto presso lo studio  
dell'avv.to via

nd



in forza di procure a margine delle comparse di costituzione e risposta;

CONVENUTA

**CONCLUSIONI DELL'ATTORE:**

"Nel merito, per i motivi esposti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter cc, sia dichiarata nulla e/o sia annullata la delibera impugnata assunta dall'assemblea della società **B**

in data 27.6.2012 che ha approvato il bilancio 2011. Accertata e dichiarata la fondatezza dell'impugnativa proposta, sia adottato ogni provvedimento utile a tutela delle legittime ragioni del socio istante. Nel merito, per i motivi esposti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter cc, sia dichiarata nulla e/o annullabile la delibera impugnata assunta dall'assemblea della società **B** srl in data 28.6.2013 che ha approvato il bilancio 2012. Accertata e dichiarata la fondatezza dell'impugnativa proposta, sia adottato ogni provvedimento utile a tutela delle legittime ragioni del socio istante. In ogni caso, compensi e spese della presente procedura integralmente rifusi. In via istruttoria, come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) del 3.5.2013".

**CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:**

"In via pregiudiziale, disporrò la sospensione della causa in pendenza e sino alla pronuncia di sentenza definitivamente esecutiva della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 501/2012 pendente avanti al Tribunale di Treviso, ex sezione distaccata di Conegliano, G.I. dott. Deli Luca, R.G. 1679/2012. Nel merito, respingersi la domanda atto-



rea perché infondata. Respingersi la domanda attorea essendo l'asserito credito attoreo prescritto. Respingersi la domanda attorea essendo intervenuta decadenza in ragione della approvazione dei bilanci e della mancata impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci societari del 1993 al 2011. Respingersi la domanda attorea perché il signor **A** difetta di interesse ad agire per i motivi esposti in narrativa. Spese, anche generali, ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e compenso professionale integralmente rifiuti".

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato l'8.11.2012, **A**, professandosi socio di certa **B** srl, corrente in **C**, ha allegato di essere creditore nei confronti della medesima per l'importo complessivo di euro 240.000,00.-, in ragione di ripetuti finanziamenti eseguiti a partire dal dicembre del 1993 e come riconosciuto da dichiarazione rilasciata in data 21.1.2006 dall'allora amministratore della società, peraltro confermate precedente comunicazione del 21.11.2005.

L'attore, affermando che l'assemblea dei soci avrebbe approvato il bilancio per l'esercizio 2011 con delibera del 27.6.2012, senza l'esposizione di detta posta debitoria della società, ed essendo, di conseguenza, il bilancio privo dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, ha impugnato la deliberazione medesima chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità, reiterando le medesime domande, con separato atto di citazione notificato il 7.11.2013, introducendo ulteriore giudizio suc-



cessivamente riunito, in riferimento alla deliberazione assembleare di approvazione del bilancio per l'esercizio 2012 adottata il 26.6.2013.

Costituendosi in entrambi i giudizi, B srl ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo il difetto di interesse ad agire dell'attore, la decadenza dalla possibilità di impugnare le deliberazioni oggetto di lite, la prescrizione del credito rivendicato e la sua inesistenza, essendo peraltro pendente dinanzi al Tribunale di Treviso causa avente ad oggetto l'accertamento dello stesso credito, dovendosi così provvedere alla sospensione dei processi riuniti in attesa della definizione della controversia in questione.

Secondo le allegazioni di parte attrice, A, socio di B, vanterebbe un credito per finanziamento nei confronti della società risalente quantomeno al novembre del 2005, tanto che lo stesso attore ha affermato come il riconoscimento di debito in data 24.1.2006 a firma dell'allora amministratore di B sarebbe afferente alla ricognizione di data 21.11.2005 con cui il socio darebbe atto di avere provveduto all'erogazione del mutuo fruttifero in questione, con l'indicazione delle relative condizioni del prestito.

In argomento appare significativo rilevare come la società convenuta abbia eccepito che, analogamente ai bilanci per gli esercizi 2011 e 2012, oggetto delle odierne impugnazioni, l'assemblea dei soci di B abbia provveduto ad approvare in modo eguale anche i bilanci per gli



esercizi precedenti del 2007, 2008, 2009 e 2010, senza che in essi sia stato esposto il credito affermato dal socio per finanziamento nei confronti delle società, esercizi in cui certamente, secondo la prospettazione attorea, il credito medesimo si sarebbe dovuto rilevare.

Ebbene, è principio generale, quello secondo cui le delibere societarie assumono stabilità e rilievo vincolante ove, pur invalide, non siano impugnate entro i termini di legge, rilevando la stabilità e la vincolatività della deliberazione, anche in caso di nullità, a norma dell'art. 2379 cc.

E' circostanza pacifica in atti che, **A** non ha in alcun modo impugnato le deliberazioni di approvazione di bilancio per gli esercizi successivi al sorgere del proprio asserito credito ed anzi risulta che lo stesso socio ha dato voto favorevole all'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2007 e 2009 ove è pacifica la mancata appostazione dell'affermato credito (docc. n. 2 e 4 di fascicolo di parte convenuta).

Ora la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare in più occasioni che la delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali, resa dall'assemblea ordinaria con le prescritte maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, principio valevole non solo con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti, ma anche ed a maggior ragione nei confronti del socio che abbia concorso con il proprio voto favorevole



all'approvazione di quella deliberazione: solo facendo pronunciare l'annullamento o facendo accertare la nullità della deliberazione in questione il socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante (Cass. n. 11207/1991, Cass. n. 8938/1997, Cass. n. 21831/2005 e Cass. n. 8876/2006).

Consegue che A; non avendo provveduto ad impugnare per annullamento o nullità le delibere di approvazione di bilancio in cui il proprio credito non sarebbe stato esposto, a partire quantomeno dall'esercizio 2006, è rimasto vincolato da dette deliberazioni, non potendosi impugnare i bilanci successivi oggetto di giudizio che si pongono sul punto in continuità con i precedenti.

Le spese di causa seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. ricetta le domande tutte proposte dall'attore A nei confronti della società convenuta B srl, per quanto indicato in parte motiva;
2. condanna l'attore a pagare in favore di parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 4.500,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, il 7.1.2015

Il Giudice est.



Il Presidente



Sent. 11/16

Il Cancelliere **IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**ELISABETTA BELLEMO**  
*Bellemo*

Depositato in Cancelleria il **13 GEN 2016**

Il Cancelliere **IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**ELISABETTA BELLEMO**

Fatte comunicazioni il *Bellemo*  
Il Cancelliere

